



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

VISTO l'articolo 33, co. 21, 22 e 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

VISTI gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011;

VISTO in particolare, il punto 18 del sopra citato accordo in sede di Conferenza Stato – Regioni del 20.04.2011, nella parte in cui prevede: *“qualora in corso della vigente Intesa le esigenze superino le risorse di cui ai punti 15 e 16 il Governo si impegna ad affrontare, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, il tema del finanziamento degli ammortizzatori in deroga con modalità da esso definite con risorse proprie e senza oneri per i bilanci regionali, inclusi i fondi comunitari”*;

VISTO il decreto n. 56864 del 26.01.2011;

VISTO il decreto n. 62917 del 14.11.2011;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 28.05.2012, relativo alla società **MANNESMANN QUALITY COMPUTER PRINTERS S.r.l.**, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTI gli assensi delle Regioni Campania, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia, Toscana e Veneto che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

dalla società **MANNESMANN QUALITY COMPUTER PRINTERS S.r.l.**, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

VISTE le note delle Regioni Lombardia, Piemonte e Puglia con le quali le Regioni dichiarano di aver esaurito le risorse di cui ai punti 15 e 16 dell' accordo concluso in sede di Conferenza Stato – Regioni del 20.04.2011 e indicate nella tabella 2 allegata all'intesa dell'8.04.2009 attuativa dell'accordo Stato – Regioni del 12.02.2009;

VISTA l'istanza di concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda **MANNESMANN QUALITY COMPUTER PRINTERS S.r.l.**;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale esclusivamente in favore dei lavoratori interessati dipendenti presso le sedi site nelle Lombardia, Puglia e Sicilia;

**DECRETA**

**ART.1**

Ai sensi dell'articolo 33, comma 21, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è autorizzata, per il periodo dal 24.05.2012 al 23.09.2012, la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 28.05.2012, in favore di un numero massimo di 28 lavoratori della società **MANNESMANN QUALITY COMPUTER PRINTERS S.r.l.**, dipendenti presso le sedi di:



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

- Settimo Milanese (MI): n. 17 lavoratori, di cui n. 1 lavoratore con contratto *part time* al 50% e n. 1 lavoratore con contratto *part time* al 75%;
- Roma: n. 3 lavoratori;
- San Mauro Torinese (TO): n. 1 lavoratore;
- Ozzano dell'Emilia (BO): n. 2 lavoratori;
- Prato: n. 1 lavoratore;
- Vigodarzere (PD): n. 1 lavoratore;
- Acireale (CT): n. 1 lavoratore;
- Napoli: n. 1 lavoratore;
- Bari: n. 1 lavoratore.

I lavoratori saranno sospesi con riduzione massima dell'orario di lavoro del 50% con applicazione del criterio della rotazione. I n. 2 lavoratori con contratto *part time*, diversamente, saranno sospesi con riduzione massima dell'orario di lavoro del 40% con applicazione del criterio della rotazione.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10% per l'intero periodo.



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

Codice fiscale: 01821740154

Matricola INPS: 4924491012

Pagamento diretto: SI

**ART. 2**

a) Conformemente a quanto previsto dall'accordo governativo del 28.05.2012, e all'assenso delle Regioni Campania, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia, Toscana e Veneto che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60 % del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE – POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.

b) Conformemente alle note con le quali le Regioni Lombardia, Piemonte e Puglia, a seguito del completo utilizzo delle risorse assegnate, hanno manifestato l'impossibilità ad assumere l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il sostegno al reddito spettante ai



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

lavoratori delle Regioni Lombardia, Piemonte e Puglia, calcolato secondo la vigente normativa.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 90.930,46 (novantamilanovecentotrenta/46).

**ART. 3**

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 90.930,46 (novantamilanovecentotrenta/46), è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

**ART. 4**

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it)

Roma, 25/06/2013

F.to Il Ministro del Lavoro  
e delle Politiche Sociali  
Enrico Giovannini

F.to Ministro dell'Economia  
e delle Finanze  
Fabrizio Saccomanni